



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta in data 26/07/2019 al n. 513 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2019, discussa all'udienza del giorno 10/05/2021

**PROMOSSA DA**

, con l'avv. Criaco Luciana

**RICORRENTE**

**CONTRO**

, in persona del suo

legale rappresentante

, con l'avv. Slataper Stefano

**RESISTENTE**

**OGGETTO: “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”**

**CONCLUSIONI**

Per la parte ricorrente: “In via principale: voglia l'Ill.mo giudice adito, per le ragioni narrative esposte, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo nel licenziamento adottato dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, nei confronti della signora in data 8 gennaio 2019, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità o l'ingiustificatezza del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari all'ora di euro 4903,81) nella misura massima ex lege prevista di 36 mensilità, in considerazione delle circostanze in narrativa indicate e dei criteri previsti alla luce dei principi costituzionali e normativa comunitaria, o la diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dovuto al saldo. Sempre in via principale: voglia l'Ill.mo



giudice adito, per le ragioni narrative esposte, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo lordo di euro 4633,51 al titolo di TFR residuo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dovuto al saldo o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.

Per la parte resistente: “Nel merito: respingere le domande tutte svolte dalla ricorrente architetto nei confronti della in persona del legale rappresentante. Spese di lite rifuse”.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 26/07/2019 l'architetto esponeva di essere stata assunta dalla società resistente con contratto di lavoro a tempo determinato del 18 settembre 2015, con decorrenza dal 21 settembre 2015 e termine il 15 novembre 2015, con mansioni di impiegata tecnica di terzo livello C.C.N.L. Turismo-Stabilimenti balneari.

Il contratto era stato successivamente prorogato fino al 30 novembre 2016 e poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Con comunicazione del 30 novembre 2016 la parte datoriale aveva variato livello di inquadramento dal terzo al primo livello, con decorrenza dal 1 dicembre 2016.

L'orario di lavoro contrattualmente previsto era dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 con un'ora di pausa pasto.

La ricorrente esponeva di aver prestato la sua attività ben oltre tale orario, che normalmente si protraeva fino alle 19:30 per la mole e la complessità le mansioni affidate. Aggiungeva di essersi occupata di mansioni di natura tecnico-amministrativa di particolare rilevanza ed elevata professionalità, che travalicavano il livello contrattuale posseduto.

La era leader nel suo settore, con un numero medio di 55 addetti e l'intero capitale sociale era detenuto da , mentre la rappresentanza dell'impresa spettava a . La stessa compagine si riscontrava anche nella società che aveva un oggetto sociale affine a quello della , sicché le due persone giuridiche formavano un unico centro di imputazione. I rapporti fra le parti avevano cominciato a incrinarsi quando la lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento economico per le prestazioni professionali svolte in aggiunta alle mansioni sue proprie.



Con raccomandata datata 8 gennaio 2019 la resistente aveva comunicato alla [redacted] il preavviso di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo: riduzione di personale per riorganizzazione aziendale a seguito esternalizzazione del servizio”, asserendo che ciò si rendeva necessario “a seguito della decisione di questa società di procedere a una riorganizzazione dell'organico dell'area tecnica presso cui lei è assunta con la qualifica di impiegata tecnica di primo livello, in seguito alla quale è stato deciso di affidare ad uno studio tecnico esterno di seguire tutta la normativa e i lavori tecnici in essere” e precisando di non poterla assegnare in nessun'altra mansione o occuparla in altri reparti per completezza dell'organico.

Il licenziamento era stato impugnato con raccomandata del 22 febbraio 2019.

La difesa attorea sosteneva la nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento, reputando non veridica l'esternalizzazione posta a fondamento del recesso. Evidenziava, in ogni caso, come fosse poco credibile che la [redacted] non disponesse di posizioni anche relative a mansioni diverse o di livello qualitativo inferiore nell'ambito delle quali collocarla utilmente ed aggiungeva che anche il TFR era stato calcolato erroneamente.

Si costituiva in giudizio la [redacted] sostenendo, invece, la perfetta legittimità del licenziamento ed evidenziando che il personale assunto a tempo indeterminato era ridottissimo (quattro o cinque unità) e per il resto i dipendenti erano personale avventizio, che veniva assunto in vista della stagione estiva.

La parte resistente specificava che il posto assegnato alla ricorrente era stato effettivamente eliminato e le relative funzioni trasferite a professionisti esterni.

Non vi erano, pertanto, posti disponibili ove reimpiegare la [redacted] ed in ogni caso l'obbligo di repace non poteva estendersi alla società [redacted], che costituiva un'azienda del tutto diversa e per la quale la ricorrente non aveva mai prestato alcun tipo di attività. Contestava infine l'errore nel calcolo del TFR.

La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di nove testimoni.

Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10/05/2021.

All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e debba, pertanto, trovare accoglimento.



La parte resistente ha inteso espressamente riferirsi, per motivare il recesso in questione, ad una “riorganizzazione dell'organico dell'area tecnica presso cui lei è assunta con la qualifica di impiegata tecnica di primo livello”, sostenendo che le relative mansioni sarebbero state affidate ad uno studio tecnico esterno, che si sarebbe occupato di seguire tutta la normativa e i lavori tecnici in essere

Va rimarcato che mai prima dell'instaurazione del giudizio la parte datoriale ha fatto riferimento ad un obiettivo aziendale di contenimento della spesa imposto dalla crisi di mercato.

Pur non potendo entrare nel merito dell'opportunità di disporre una riorganizzazione aziendale e dell'effettiva necessità della stessa, è però compito del giudice adito accertare se tale riorganizzazione sia stata effettivamente effettuata e se la stessa abbia realmente comportato la soppressione del posto di lavoro dell'odierna ricorrente, poiché in questo si sostanzia il giustificato motivo oggettivo dei licenziamenti intimati.

Ebbene nella vicenda di cui trattasi oltre a non essere stato affatto individuato il menzionato “studio tecnico esterno”, ciò che è emerso è che in realtà ha continuato ad affidarsi per ben determinati compiti a liberi professionisti specializzati, esattamente come faceva già in precedenza, quando la era alle sue dipendenze.

Se così è allora non è dato comprendere quale sia il criterio che ha condotto a licenziare quest'ultima.

In altre parole all'esito della riorganizzazione, la ha continuato esattamente a eseguire lo stesso tipo di lavori che prima erano progettati e seguiti dalla , ampliando gli incarichi a professionisti esterni, di cui già in precedenza era solita avvalersi.

La ragione non può essere rinvenuta nel fatto che gli stessi non operassero come dipendenti, poiché, come si è detto, l'obiettivo da perseguire con la riorganizzazione non era un risparmio di spesa ed in ogni caso la parte resistente non ha allegato, né provato di versare in difficoltà patrimoniali, né ha allegato o dimostrato di essere pervenuta ad un risparmio o a maggiori utili con la scelta organizzativa (cfr. Cass. sent. n. 2874/12 “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli



situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario”).

Si deve quindi concludere che difetti il nesso causale tra il recesso datoriale e il motivo addotto a suo fondamento; ciò rende manifestamente insussistente il fatto che dovrebbe giustificare il licenziamento.

Peraltro subito prima del licenziamento della [redacted] il rapporto di lavoro della dipendente [redacted] è stato trasformato da tempo determinato in tempo indeterminato e pochi mesi dopo il licenziamento - avvenuto a gennaio 2019 (con esonero dal periodo di preavviso che sarebbe stato di due mesi) - a settembre 2019 è stata assunta a tempo indeterminato [redacted], con qualifica di impiegata di primo livello (esattamente come la [redacted]), con retribuzione sostanzialmente sovrapponibile a quella della ricorrente e con mansioni che anche la [redacted] aveva in precedenza svolto ossia quelle di affiancare il legale rappresentante della società. La teste [redacted] ha riferito: “...a me risulta che la [redacted] accompagnasse il titolare in occasione di questi convegni...il rapporto di lavoro della [redacted] è passato da tempo determinato a indeterminato...confermo che [redacted] ha assunto [redacted] dopo che la ricorrente era stata licenziata, ma non so con quale qualifica”.

La teste [redacted] ha dichiarato: “la [redacted] partecipava a convegni rappresentando in senso non tecnico giuridico la [redacted] ... [redacted] è stata assunta, ma non so dire da quando né quale qualifica abbia, per noi è una responsabile e collaboratrice del titolare. Non si occupa di contabilità e non ha preso il posto della [redacted]; lei affianca il titolare”.

Il teste [redacted] ha riferito: “la ricorrente andava in Comune, a volte da sola a volte con il titolare...a un certo punto la società si è scissa...anche in relazione a tale campeggio la ricorrente ha svolto le sue mansioni”.

Non vi è dubbio quindi che secondo quanto riferito dai testimoni la [redacted] sia stata assunta per svolgere almeno in parte i compiti che in precedenza venivano sbrigati dalla [redacted].

Peraltro nulla è dato sapere di eventuali posti di lavoro scoperti o di successive nuove assunzioni presso la società [redacted], che costituisce con [redacted] un unico centro di imputazione di rapporti giuridici.



A questo proposito il teste [redacted] ha dichiarato: “in relazione al cantiere relativo ai bagni del camping credo che la ricorrente abbia svolto anche l’incarico di direttore dei lavori...il bagno del camping è di [redacted]. È [redacted] che gestisce il camping”.

Il teste [redacted] ha confermato: “... al campeggio stavano ristrutturando i servizi igienici. Ricordo che gli operai chiesero delucidazioni alla ricorrente in merito ai lavori che stavano eseguendo e lei diede le indicazioni del caso. A quanto mi consta il campeggio è di [redacted]”.

Il teste [redacted] a sua volta ha dichiarato: “...la ricorrente ha seguito la realizzazione di due nuove strutture bagni all’interno del campeggio di [redacted]...la ricorrente ha lavorato sia per [redacted] che per [redacted]”.

La teste [redacted] ha riferito: “nel 2015 la società era una sola e si è scissa in due solo successivamente...con riferimento al Village [redacted] una parte è di proprietà di [redacted] e una parte è di [redacted]”.

In ogni caso appare dirimente il fatto che ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la parte datoriale deve dare la prova, oltre che della sussistenza della ragione economica/organizzativa e del nesso causale con lo specifico recesso intervenuto, anche dell’impossibilità di utilizzazione residua del lavoratore (repechage).

La mancata prova dell’assenza di possibilità di reimpiego risulta di per sé decisiva e assorbente ai fini della dimostrazione dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo.

Nel caso in esame la società resistente ha con tutta evidenza violato l’obbligo di repechage non tentando di ricollocare la ricorrente, neppure adibendola a mansioni inferiori ed un tanto è emerso anche dalle testimonianze assunte.

La ricorrente, considerata la comprovata esperienza ormai pluriennale, avrebbe potuto essere collocata senza nessuna particolare difficoltà in altri settori e la relativa formazione al riguardo avrebbe potuto facilmente essere espletata.

Al contrario la resistente ha preferito licenziare la ricorrente e assumere nuovo personale da collocare in altre mansioni o ruoli che aveva in ogni caso necessità di ricoprire, come dimostrano le assunzioni o stabilizzazioni effettuate.

Sulla base delle circostanze fino a qui evidenziate va, pertanto, accertata e dichiarata l’illegittimità del licenziamento e la parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente di 30 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.



A tal fine deve essere valorizzata sia la durata del rapporto di lavoro (oltre tre anni), sia il fatto non contestato che la \_\_\_\_\_, in vista della sua assunzione, aveva lasciato la propria regione di origine ed i propri affetti per trasferirsi all'altro capo d'Italia, sostenendo anche le relative spese di trasloco e quelle per reperire un'adeguata abitazione in locazione ed una automobile e si trova attualmente disoccupata, sia infine il requisito dimensionale delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ che dalla visura camerale in atti risultano avere rispettivamente 55 e 64 addetti ed un capitale rispettivamente di €. 3.120.000,00 ed €. 200.000,00.

Alla ricorrente dovrà inoltre essere versato quanto le spetta a titolo di residuo del TFR pari a lordi €. 4633,51.

Tale importo (determinato da parte ricorrente includendo anche le indennità aventi natura retributiva nel calcolo) è stato infatti solo genericamente contestato dalla parte resistente, che non ha specificato quale delle voci dei conteggi inseriti come parte integrante del ricorso introduttivo sarebbero errate.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente.

Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento e per ciascuna fase.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente per giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto,
- 2) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 30 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dovuto al saldo;
- 3) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo lordo di euro 4633,51 al titolo di TFR residuo, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dovuto al saldo;



- 4) condanna la società resistente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in € 8.815,00 per compensi ed € 324,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.

Udine, 10/05/2021

**Il Giudice**  
**Dr.ssa Ilaria Chiarelli**

